

COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara Piazza Della Vittoria n.2 28010 Fontaneto d'Agogna Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 23-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Palestra comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
		As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Teruggi Nicoletta	Consigliere	Assente
Bosio Massimo	Consigliere	Presente
Bona Simona	Consigliere	Presente
Albertinazzi Lara	Consigliere	Presente
Fontana Alessandra	Consigliere	Presente
Pieretto Guido	Consigliere	Presente
Fontaneto Adriano	Consigliere Minor.	Presente
Cherchi Giuliano	Consigliere Minor.	Presente
Gallo Dino	Consigliere Minor.	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Carmeni Agostino.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Angelini Alfio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Su relazione dell'Assessore Bosio che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta…»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l'anno 2020 e che più precisamente prevede: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati..»;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.»

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», composto da n. 38 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 23-07-2020;

DATO ATTO che la Commissione Consultiva comunale per i regolamenti, riunitasi in data 11/07/2020, ha espresso parere favorevole;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, depositato agli atti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SENTITO l'intervento del Consigliere Fontaneto, il quale rileva che i margini di manovra del Comune sul regolamento sono risicati; il gruppo di minoranza aveva chiesto che fossero evidenziati gli articoli sui quali vi erano margini di manovra dell'Amministrazione comunale. Anticipa, per questa ragione, l'astensione del proprio gruppo consiliare;

NON essendovi ulteriori interventi,

CON VOTAZIONE, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
10	10	7	0	3 (i Consiglieri Fontaneto, Cherchi, Gallo)

- 1) **DI APPROVARE** il **«Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)»**, composto da n. 38 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020;
- 3) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del **Portale del Federalismo Fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, con l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
10	10	10	0	3 (i Consiglieri Fontaneto, Cherchi, Gallo)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-07-2020

Il Responsabile dei Servizi

Ragioneria e Tributi

Daniela Vicario

IL Presidente F.to Sig. Angelini Alfio IL Segretario Comunale F.to Carmeni Agostino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 13-08-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna, 13-08-2020

IL Messo Comunale F.to Manfredi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

✓ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Fontaneto d'Agogna,

IL Segretario Comunale Carmeni Agostino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, 13-08-2020

IL Segretario Comunale F.to Carmeni Agostino